

Tabella Contributo Unificato 2011

(redatta dall'Avv. Maurizio Argento e dall'Avv. Carla Secchieri)

ARTICOLO 13 DEL T.U. DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - D.P.R. N. 115/2002

IMPORTI AGGIORNATI CON IL DECRETO LEGGE N. 6.7.2011 N. 98, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA IN G.U. N. 155 DEL 6.7.2011

IMPORTI IN VIGORE DAL 6 LUGLIO 2011

1- GIUDIZI CON VALORE DETERMINATO:

SCAGLIONE			FINO AL 31.12.2009	FINO AL 30.07.2010	FINO AL 05.07.2011	IMPORTO
a)	di valore fino a Euro	1.100,00	Esente	€ 30,00	€ 33,00	€ 37,00
b)	di valore superiore a Euro e fino a Euro	1.100,00 5.200,00	62,00	€ 70,00	€ 77,00	€ 85,00
c)	di valore superiore a Euro e fino a Euro	5.200,00 26.000,00	155,00	€ 170,00	€ 187,00	€ 206,00
d)	di valore superiore a Euro e fino a Euro e cause di valore indeterminato	26.000,00 52.000,00	310,00	€ 340,00	€ 374,00	€ 450,00
e)	di valore superiore a Euro e fino a Euro	52.000,00 260.000,00	414,00	€ 500,00	€ 550,00	€ 660,00
f)	di valore superiore a Euro e fino a Euro	260.000,00 520.000,00	672,00	€ 800,00	€ 880,00	€ 1.056,00
g)	di valore superiore a Euro	520.000,00	930,00	€ 1.110,00	€ 1.221,00	€ 1.466,00

**A TITOLO DI ANTICIPAZIONI FORFETTARIE È SEMPRE DOVUTA
L'IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 8,00
PER LE CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE A € 1.100,00**

ATTENZIONE

ART.13 COMMA 3-BIS DEL T.U. N.115\2002:

IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ

OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) E IL PROPRIO NUMERO DI FAX AI SENSI DEGLI ART. 125, COMMA 1 C.P.C. E ART.16, COMMA 1/BIS DEL D.LGS. 546/1992, OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO O, PER IL PROCESSO TRIBUTARIO, NEL RICORSO, O ANCORA AI SENSI DELL'ART.136 DEL CODICE AMMINISTRATIVO (ART. 13 COMMA 6 BIS)

Con il pagamento del Contributo Unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione del CTU e del CTP, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione ecc.. (Circ. Dip. Aff. Giust.13.5.02).

Il contributo deve essere integrato nell'ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell'aumento (art.9). In tali ipotesi deve ritenersi che il relativo versamento deve avvenire per la prima udienza utile con onere a carico della parte che ha modificato la domanda iniziale (Cfr Circ. u.c.)

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di € 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della L.319\58, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (cfr art.30 Dpr 115\02 come modificato dal comma 323 della legge 311\04)

Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (Art.14 comma 2 T.U. 115\2002)

2 – GIUDIZI E PROCEDIMENTI CON VALORE INDETERMINABILE

	<i>FINO AL 05.07 2011</i>	IMPORTO
PROCESSI CIVILI ORDINARI: (si considerano di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00)	<i>€ 374,00</i>	€ 450,00
DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI PACE:	<i>€ 187,00</i>	€ 206,00

3 - GIUDIZI E PROCEDIMENTI CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO

SI CONSIDERANO DI VALORE SUPERIORE A EURO 520.000,00	€ 1.466,00
---	-------------------

ART.13 COMMA 6 DEL T.U. 115\2002: Se manca la dichiarazione di valore prevista dall'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

4 – CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE RICORSI PROPOSTI DAVANTI AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E AL CONSIGLIO DI STATO

(PER RICORSI SI INTENDONO SIA QUELLO PRINCIPALE CHE QUELLO INCIDENTALE
E TUTTI I MOTIVI AGGIUNTI CHE INTRODUCONO DOMANDE NUOVE)

SPECIFICA	<i>Fino al 5.7.2011</i>	IMPORTI
Processi Amministrativi ordinari	€ 500,00	€ 600,00
a) Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune previsto dal Libro IV, Titolo V del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (codice del Processo Amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito <i>(provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali, provvedimenti di nomina adottati previa delibera del consiglio dei ministri, scioglimento di enti locali, procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate a opere pubbliche, provvedimenti del comitato olimpico o delle federazioni sportive)</i>)	€ 1.000,00	€ 1.500,00
b) Ricorsi di cui all'art. 119, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti	€ 2.000,00	€ 4.000,00
c) Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, previsti dall'art. 117 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) d) Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall'art. 116 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) (ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005, di attuazione alla Direttiva 2003/74/CE per i quali il contributo unificato non è dovuto). e) Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato. f) Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato.	€ 250,00	€ 300,00
Controversie concernenti il rapporto di pubblico impiego (cfr tabella sulle controversie di lavoro)	<i>esenti</i>	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50%
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato o al Presidente Regione Sicilia e in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti	<i>esenti</i>	€ 600,00

ATTENZIONE

**IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ
OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
E IL PROPRIO RECAPITO FAX**

ART.13 COMMA 6 BIS DEL T.U. 115\2002 COME SOSTITUITO DAL D.L. 98\2011: Tutti i predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

ART.13 COMMA 6 TER. DEL T.U. 115\2002: Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

5-AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Non è soggetto al pagamento del contributo unificato l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.	esente
Il contributo è dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno e solo in caso di specifico accoglimento della domanda. Il contributo unificato sarà determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza	Contributo come Da TABELLA 1

**A TITOLO DI ANTICIPAZIONI FORFETTARIE
È SEMPRE DOVUTA L'IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 8,00**

6 - CAUSE DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE

Procedimenti Ordinari	Contributo come Da TABELLA 1 oltre al Contributo fisso di € 168,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché nelle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie	Contributo come Da TABELLA 1 oltre al Contributo fisso di € 168,00

ATTENZIONE

**IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ
OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO
RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE**

ART. 13 comma 2 bis del T.U. 115/2002: Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

ART. 13 COMMA 3 DEL T.U. 115/2002 COME INTRODOTTO DAL D.L. 98/2011: Il contributo è ridotto alla metà (....) per le controversie individuali di lavoro ovvero per quelle concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis.

ART 9 COMMA 1-BIS DEL T.U. 115/2002 COME INTRODOTTO DAL D.L. 98/2011: Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, **salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.**

**7 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
OBBLIGATORIA, NONCHÉ PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
DI LAVORO O CONCERNENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO
SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 1/BIS**

Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, INFERIORE ad € 21.256,32 (doppio dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)	Esenti Anche dal diritto forfetizzati di € 8,00 (art. 30 T.U. 115/2002)
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 21.256,32 (doppio dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)	€ 37,00
Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 21.256,32 (doppio dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50%
Valore fino a € 1.100,00	€ 18,50
Valore da € 1.100 e fino a € 5.200,00	€ 42,50
Valore da € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 103,00
Valore da € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 e per processi di valore indeterminato	€ 225,00
Valore da € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 330,00
Valore da € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 528,00
Valore superiore a € 520.000,00	€ 733,00

ATTENZIONE

**IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ
OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO
RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE**

ART 9 COMMA 1-BIS DEL T.U. 115/2002 COME INTRODOTTO DAL D.L. 98/2011: Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a (€ 21.256,32) al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo **nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3**, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

8 - CAUSE E PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZI

Procedimenti di cui all'art. 711 del codice di procedura civile (separazioni consensuali) e per i procedimenti di cui all'art. 4 comma 16 della L. 898/70 (divorzi congiunti)	€ 37,00
Procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II Capo I del codice di procedura civile (separazioni giudiziali e modifiche) e processi contenziosi di cui all'art. 4 L. 898/70 (divorzi contenziosi)	€ 85,00

ATTENZIONE

**IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ
OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO
RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE**

9 – RICORSI PRINCIPALI ED INCIDENTALI PROPOSTI AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

SPECIFICA	<i>Fino al 5.7.2011</i>	IMPORTI
Valore fino a € 2.582,28	<i>Esente</i>	€ 30,00
Valore da € 2.582,28 e fino a € 5.000,00	<i>Esente</i>	€ 60,00
Valore da € 5.000,00 e fino a € 25.000,00	<i>Esente</i>	€ 120,00
Valore da € 25.000,00 e fino a € 75.000,00	<i>Esente</i>	€ 250,00
Valore da € 75.000,00 e fino a € 200.000,00	<i>Esente</i>	€ 500,00
Valore superiore a € 200.000,00	<i>Esente</i>	€ 1.500,00

ATTENZIONE

**IL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO È SEMPRE AUMENTATO DELLA METÀ
OVE IL DIFENSORE NON INDICHI IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E IL PROPRIO
RECAPITO FAX OVVERO QUALORA LA PARTE OMETTA DI INDICARE IL CODICE FISCALE**

AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3/BIS T.U. 115/2002 nei processi tributari il valore della lite è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 39, D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98 (ancora da convertire in legge) fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilirà le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti al 6 luglio 2011, senza applicazione delle maggiorazioni del contributo unificato.

10 – I SINGOLI PROCEDIMENTI (IN ORDINE ALFABETICO)	Euro <i>DPR n.115/02</i>
Assegno mantenimento figli	Esente <i>Art. 10 comma 2°</i>
Assenza e dichiarazione di morte presunta (Proc. speciali libro 4 - titolo II cpc)	Esente <i>Art. 10 comma 3°</i>
Comodato (controversie in materia di)	vedi TABELLA 1 <i>Art. 13 comma 1°</i>
Controversie e attività conciliative in sede non contenziosa di valore inferiore ad € 1.033,00 e provvedimenti ad esse relativi (art. 46, c. 1 L. 21.11.1991, n. 374) (Per l'esenzione imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto cfr nota del Ministero della Giustizia del 30 dicembre 2004)	vedi TABELLA 1 <i>Art. 13 comma 1°</i>
Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, INFERIORE ad € 21.256,32 (doppio dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)	Esenti <i>Art. 9 comma 1-bis</i>
Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 21.256,32 (doppio dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 9 comma 1-bis Art. 13 comma 3°</i>
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, SUPERIORE ad € 21.256,32 (doppio dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 10.628,16 a seguito dell'aggiornamento disposto con decreto del Ministero della Giustizia 20 gennaio 2009)	€ 37,00 <i>Art. 9 comma 1-bis</i>
Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. da 689 a 691 c.p.c.)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 3°</i>
Disposizioni minori, interdetti, inabili (Procedimenti speciali - libro 4 - titolo II°)	Esente <i>Art. 10 comma 3°</i>
Divorzio dei coniugi o scioglimento del matrimonio contenziosi (art. 4 L. 898/70)	€ 85,00 <i>Art. 13 comma 1°</i>
Divorzio dei coniugi o scioglimento del matrimonio congiunto (art. 4, c.16 L. 898/70)	€ 37,00 <i>Art. 13 comma 1°</i>
Equa riparazione (Legge Pinto -L.89/01)	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Esecuzione immobiliare (<i>importo fisso</i>)	€ 242,00 <i>Art. 13 comma 2°</i>
Esecuzione mobiliare fino a € 2.499,99 (<i>importo fisso</i>)	€ 37,00 <i>Art. 13 comma 2°</i>
Esecuzione mobiliare superiore a € 2.500,00 (<i>importo fisso</i>)	€ 121,00 <i>Art. 13 comma 2°</i>
Esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 c. p. c. e seguenti)	€ 121,00 <i>Art. 13 comma 2°</i>
Esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare - (art.612 e s.s. c.p.c.)	€ 121,00 <i>Art. 13 comma 2°</i>
Esecuzione in materia di assegni per il mantenimento della prole o comunque riguardante la stessa	Esente <i>Art. 10 comma 2°</i>
Impugnazione delibere condominiali	vedi TABELLA 1 <i>Art. 13 comma 1°</i>

Istanza di fallimento (procedimenti camera di consiglio tribunale fallimentare)	€ 85,00 <i>Art. 13 comma 1°</i>
Insinuazione al passivo fallimentare TEMPESTIVA (Cfr Circ.Giustizia del 13.5.2002)	Esente
Insinuazione al passivo fallimentare TARDIVA in relazione al valore del credito per cui si procede (Cfr Circ.Giustizia del 13.5.2002)	vedi TABELLA 1 <i>Art. 13 comma 1°</i>
Inibitoria ex art.373 cpc	€ 85,00 <i>Art. 13 comma 1 l.b</i>
Interdizione e inabilitazione (Procedimenti speciali libro 4 - titolo II c. p. c.)	Esente <i>Art. 10 comma 3°</i>
Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa (Cfr nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
LOCAZIONE - procedimento di determinazione del canone	vedi TABELLA 1 <i>Art. 13 comma 1°</i>
LOCAZIONE - intimazione di licenza per finita locazione (657 c.p. c.) Il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone di un anno	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 3°</i>
LOCAZIONE - sfratto per finita locazione (657, comma 1 c. p. c.) Il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone di un anno	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 3°</i>
LOCAZIONE - sfratto per morosità (658 c p. c.) Il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio oltre interessi maturati sino alla domanda.	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 3°</i>
Modifica congiunta delle condizioni di Separazione dei coniugi	€ 37,00 <i>Art. 13 comma 1°</i>
Modifica delle condizioni di Separazione o Divorzio	€ 85,00 <i>Art. 13 comma 1°</i>
Occupazione senza titolo	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 1°</i>
Opposizione a decreto ingiuntivo	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 3°</i>
Opposizione agli atti esecutivi (617 cpc)	€ 146,00 <i>Art. 13 comma 3°</i>
Opposizione all'esecuzione - (615 c.p.c.)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 1°</i>
Opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.).	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 1°</i>
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 3°</i>
Opposizione a stato passivo (valore del credito vantato)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 1°</i>
Opposizione a sanzioni amministrative (ricorsi al Giudice di Pace ex lege 689/81)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 10 comma 6-bis</i>
Ordini di protezione contro gli abusi familiari coniugi (art. 736 bis cpc)	Esente <i>Art. 10 comma 3°</i>

Procedimenti amministrativi	Contributo come Da TABELLA 4 Art. 13 comma 6-bis
Procedimenti cautelari ante causam, compresi quelli ex art. 445/bis c.p.c. (salva l'esenzione ex art. 9, comma 1/bis) e procedimenti cautelari in corso di causa (articoli da 669 bis a 702 cpc)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°
Procedimenti in camera di consiglio (Libro 4 tit.II Capo VI – art.737 a 742 bis)	€ 85,00 Art. 13 comma 1°
Procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. (nel caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del contributo: Circ. Min. Giustizia 04/08/09 n.101179\U)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°
Procedimenti contenziosi in materia di famiglia e stato delle persone (artt.706-710)	€ 85,00 Art. 13 comma 1°l.b
Procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art.5 legge13.5.78 n.180)	Esente Art. 10 comma 1°
Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13 bis D.Lgs. n. 286\98);	Esente Art. 10 comma 1°
Procedimenti di correzione di errori materiali di sentenze (cfr circ. 18 marzo 2003)	Esente Art. 10 comma 1°
Procedimenti davanti al giudice tutelare “comunque relative alla prole intesa come persone minori di età” (circ.n.5\2002)	Esente Art. 10 comma 2°
Procedimenti di ingiunzione e sommari (Libro 4 – Titolo I articoli 633-705)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°
Procedimenti di istruzione preventiva (artt. da 692 a 699 c.p.c.)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°
Procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento emessi dal magistrato (cfr nota del ministero del 6.5.2003 n.1\5830\U\03.)	€ 85,00 Art. 13 comma 1°
Procedimenti di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr nota del ministero del 6.5.2003 n.1\5830\U\03.)	€ 85,00 Art. 13 comma 1°
Procedimenti d'Urgenza (Libro 4 – Titolo I articolo 700)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°
Procedimenti di giurisdizione e regolamento di competenza	Contributo come Da TABELLA 1 Art. 13 comma 1°
Procedimenti elettorali (Dpr 131\86 – art.127 d.lgs 104\2010)	Esenti Art. 10 comma 1°
Procedimenti in materia tavolare	Esente Art. 10 comma 1°
Procedimenti legge Pinto di equa riparazione (legge 89\2001)	Esente Art. 10 comma 1°
Procedimenti possessori (Libro 4 - titolo II - Capo VI art.703 – 705) (sia per la fase sommaria che per quella e di cognizione ordinaria piena si paga un solo contributo unificato circ.5\2002)	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% Art. 13 comma 3°
Procedimenti recupero crediti professionali difensori d'ufficio (art.32 disp att. cpp)	Esente Art. 10 comma 1°
Procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10 legge 22 luglio 1966 n. 607)	Esente Art. 10 comma 1°

Tabella elaborata il 10.07.2011 dall'Avv. Maurizio Argento e dall'Avv. Carla Secchieri

Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi - amministrazione patrimonio familiare (art.735 e ss cpc)	Esenti <i>Art. 10 comma 3°</i>
Procedimenti di responsabilità dei magistrati (art. 15 comma 2 legge 13 aprile 1988 n. 117);	Esenti <i>Art. 10 comma 1°</i>
Procedimenti di separazione consensuale (art. 711 c.p.c)	€ 37,00 <i>Art. 13 comma 1° l.a</i>
Procedimenti speciali (Libro 4 - titolo II Capo VI artt.737-742 bis)	€ 85,00 <i>Art. 13 comma 1° l.b</i>
Procedimento tributario	Contributo come Da TABELLA 9 <i>Art. 13 comma 6^{quater}</i>
Procedura fallimentare (dalla sentenza alla chiusura)	€ 740,00 <i>Art. 13 comma 5°</i>
Reclami avverso tutti i provvedimenti cautelari (Circolare n.5 del 31.07.2002)	€ 85,00 <i>Art. 13 comma 1°</i>
Rettificazione dello stato civile	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Riassunzione entro il termine di legge di procedimenti interrotti, sospesi o cancellati (Circolare n.1\12244\U\44 del 29.09.2003)	Esente
Separazione consensuali e provvedimenti di revisione congiunti	€ 37,00 <i>Art. 13 comma 1° l.a</i>
Separazione giudiziale e provvedimenti di revisione, (libro 4 - titolo II, capo I cpc art. 706 - 710)	€ 85,00 <i>Art. 13 comma 1° l.b</i>
Sequestro giudiziario e conservativo (artt. 670-671 cpc);	Contributo come Da TABELLA 1 ridotto del 50% <i>Art. 13 comma 3°</i>
Tutti procedimenti con patrocinio a spese dello Stato	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Volontaria giurisdizione	€ 85,00 <i>Art. 13 comma 1° l.b</i>

**FORMULE DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE TRA LE CONCLUSIONI
DELL'ATTO INTRODUTTIVO
DEL GIUDIZIO CIVILE. AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
AI SENSI DELL'ART.14 DEL T.U. – DPR N.115\2002**

1. "Voglia il <giudice adito>, contrariis reiectis, - dichiarare che ; - accogliere la domanda e per l'effetto condannare, il sig. ... al pagamento in favore del sig., a titolo di, della somma che qui, **ex art.14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarata e quantificata in EURO, come da seguente specifica: a)...**; **b)...** (interessi e rivalutazione sino alla domanda) , etc. , oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda.

2. Ai fini dell' 14 del T.U. delle spese di giustizia – dpr 115\02 - si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta a EURO inclusi interessi e rivalutazione sino alla domanda.

3. Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di € come da seguente specifica €..... per sorte capitale, € per interessi, € per rivalutazione monetaria oltre al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturandi sin dalla data della domanda.

L'art.14 del dpr 115\02 precisa inoltre che: " ***Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione.***"

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI CODICE FISCALE

DECRETO LEGGE 29.12.2009, N. 193 E DECRETO LEGGE 6.7.2011 N.98

▪ **Art. 125 c.pc. comma 1° (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte):**

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore **che indica il proprio codice fiscale**.

▪ **Art. 163 cpc, comma 3° n.2 (Contenuto della citazione):**

il nome, il cognome, la residenza **e il codice fiscale dell'attore**, il nome, il cognome, **il codice fiscale**, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

▪ **Art. 167 cpc, comma 1° (Comparsa di risposta) :**

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, **indicare le proprie generalità e il codice fiscale**, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

▪ **Art. 13 comma 3/bis del T.U 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)**

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 12 5, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà

TESTO COORDINATO DELLE NORME MODIFICATE DALL'ART.37 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N.98 E LEGGI RICHIAMATE

Tutte le modifiche apportate dall'art.37 sono scritte in **neretto**.

Le soppressioni/abrogazioni sono scritte in **grassetto, corsivo e sottolineato**.

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

PARTE II - VOCI DI SPESA
TITOLO I

Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

ART. 9 (L) CONTRIBUTO UNIFICATO

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo **e nel processo tributario**, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

ART.10. (L) ESENZIONI.

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, **il processo esecutivo per consegna e rilascio, (parole eliminate)** il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato **i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.**

Tabella elaborata il 10.07.2011 dall'Avv. Maurizio Argento e dall'Avv. Carla Secchieri

4. (comma già abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, con dal numero 1) della lettera b) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.)

5. (comma già abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, dal numero 1) della lettera b) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.)

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato **per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (parole eliminate).**

ART.13. (L) IMPORTI.

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) **euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898;**
- b) **euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;**
- c) **euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;**
- d) **euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;**
- e) **euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;**
- f) **euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;**
- g) **euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.**

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento **e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 bis.** Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3-bis Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

4. (comma abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, dal numero 3) della lettera c) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.)

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

- a) **per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;**
- b) **per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;**
- c) **per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;**
- d) **per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;**
- e) **in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.**

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
- d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

ART.14. (L) OBBLIGO DI PAGAMENTO.

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

ART18. (L) NON APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA DI BOLLO
NEL PROCESSO PENALE E NEI PROCESSI IN CUI È DOVUTO IL CONTRIBUTO UNIFICATO.

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo **e nel processo tributario**, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

ART. 131. (L) EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO.

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo **e nel processo tributario**;
- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile **e tributario (parole soppresse)**;
- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

ART 158. (L) SPESE NEL PROCESSO IN CUI È PARTE
L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMESSA ALLA PRENOTAZIONE A DEBITO E RECUPERO DELLE STESS.

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

- a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo **e nel processo tributario**;
- b) l'imposta di bollo nel processo contabile **e tributario (parole soppresse)**;

- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

PARTE VI - PAGAMENTO
TITOLO III - PAGAMENTO DELLE SPESE A CARICO DEI PRIVATI
CAPO I - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

ART. 260. (R) IMPOSTA DI BOLLO. (ARTICOLO ABROGATO)

1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario

**LEGGE 2 APRILE 1958 N. 319
ESONERO DA OGNI SPESA E TASSA PER I GIUDIZI DI LAVORO.**

ARTICOLO UNICO.

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.**

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

(comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.

**DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010 N. 225
PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN
MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.**

ART. 2 PROROGHE ONEROSE DI TERMINI

(...)

4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all' articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all' articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. (comma abrogato)

CODICE PENALE

ART. 36. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA.

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, **per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e (parole soppresse)** nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti, **salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia (parole soppresse).**

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 729. PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e **pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.** Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale



Documento liberamente tratto ed interpretato dalle Circolari del Ministero della Giustizia n. 2/2002 del 26/02/02 e n.2 del 12/03/02 e n.3 del 13.5.2002, Circ. Min. Giustizia 04/08/09, la nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003 nonché dalla Legge 10/05/02, n. 91, dalla legge n. 248/2006, dal D.L. 29.12.2009 n.193 e dalle leggi finanziarie del 2005 e del 2010, dall'art. 48 bis della legge 122 del 30.07.2010 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, **dal decreto legge 98 del 6.7.2011**, oltre che dal T.U. spese di giustizia DPR n.115/02.

Si invita ad esaminare le norme sopra richiamate e le altre applicabili prima di assumere ogni conseguente determinazione.

L'AUTORE NON RISPONDE IN ALCUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE DI EVENTUALI INESATTEZZE OD IMPRECISIONI.

Tabella elaborata il 10.07.2011 dall'Avv. Maurizio Argento e dall'Avv. Carla Secchieri